

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
“AMICI DEL ROCK”

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione culturale musicale senza scopo di lucro denominata: “Amici del rock”.

L'Associazione ha sede in Desio. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà variazione dello Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche sociali ed ha lo scopo di diffondere la cultura musicale con particolare riguardo alla musica rock e generi affini, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini. Proporsi come punto di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 4. Soci

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche nonché altre associazioni od enti che abbiano un oggetto compatibile con quello dell'Associazione.

Per essere ammessi occorre, dopo aver letto ed accettato il presente Statuto, fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo il quale decide a maggioranza entro 30 giorni. Se il Consiglio risponde negativamente o non risponde entro 30 giorni, l'aspirante Socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci. L'eventuale risposta negativa del Consiglio o dell'Assemblea può anche non essere motivata. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione la stessa non può essere riproposta prima che sia passato un anno.

Tutti i Soci hanno pari diritti. I Soci che hanno partecipato all'Assemblea costitutiva dell'Associazione possono fregiarsi del titolo di "Socio Fondatore" ma senza ulteriori privilegi.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di nominare Soci Onorari persone che abbiano particolari meriti legati all'oggetto dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio all'Associazione, o di morosità nel pagamento della quota annuale, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, all'Assemblea.

L'attività volontaria dei Soci non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare le spese effettivamente sostenute. In caso di particolare necessità l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati

Tutte le comunicazioni ufficiali ai Soci verranno effettuate tramite e-mail, all'indirizzo comunicato da questi al momento dell'iscrizione.

Art. 5. Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di recedere in qualsiasi momento.

I Soci, con la sola esclusione dei Soci Onorari, sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 . Quota associativa

L'Assemblea determina di anno in anno l'entità della quota associativa che tutti i Soci, con la sola eccezione dei Soci Onorari, dovranno versare nei termini e con le modalità stabiliti dall'Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile.

La quota associativa non potrà essere restituita in nessun caso.

Art. 7. Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea dei Soci ne decide la nomina.

Nessun compenso può essere erogato per le cariche sociali.

Art. 8. Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un voto; I Soci collettivi (associazioni ed enti) hanno diritto ad un voto e partecipano all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o di un delegato.

I Soci possono partecipare all'Assemblea a mezzo di delega. Il delegato può essere un Socio o anche un terzo. Ogni singola persona può intervenire all'Assemblea con massimo tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona scelta dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto contabile, per la determinazione della quota annua nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, e degli altri eventuali organi Sociali qualora individuati dai regolamenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione deve essere comunicato via e-mail (all'indirizzo comunicato dal Socio al momento dell'iscrizione) a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto, occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno due terzi dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale, purché in Lombardia.

Art. 9. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica sino a revoca o dimissioni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Al presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile;
- predisporre il programma da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- stabilire eventuali quote suppletive;
- eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e Segretario;

- nominare comitati o commissioni interne;
- gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- redigere eventuali regolamenti interni.

Le cariche di consigliere sono gratuite.

Art. 10. Collegio dei Revisori dei Conti

Se l'Assemblea ritiene necessario nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri vengono eletti tra coloro, anche non Soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Se nominato, il Collegio è composto di tre membri.

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina del Presidente.

I Revisori vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I Revisori vigilano sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell'Associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.

I Revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca.

Al termine di ogni riunione, i Revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti, viene eventualmente nominato in occasione della prima assemblea degli Soci.

Art. 11. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci da convocarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12. Fondo comune

Le quote degli Soci, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli Soci, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 13. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14. Modifiche allo Statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.

Desio, 23 settembre 2014.

ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO
TERRITORIALE DI DESIO IL 23 OTTOBRE 2014 AL N. 3441 MOD. 3.